

(N. 2238)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze****(VANONI)****COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1952**

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, concernente modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati.

ONOREVOLI SENATORI. — La deficienza numerica del personale delle imposte di fabbricazione alla quale si sta gradatamente riparendo con la immissione nei ruoli dei nuovi elementi tratti dai concorsi, e la incompletezza degli studi da tempo iniziati per la ricerca di mezzi meccanici di controllo agli impianti delle numerose fabbriche, non hanno consentito alla Amministrazione di adottare il sistema diretto di accertamento agli effetti della imposta sui filati.

Si è pertanto ravvisato opportuno di applicare anche per l'anno 1952 il metodo dell'abbonamento, disciplinando con nuove norme sia i criteri per la determinazione dei relativi canoni annuali, sia stabilendo per quanto concerne i filati ed i cotoni, all'articolo 1 del provvedimento in esame, più razionali misure unitarie d'imposta.

Si vogliono in tal guisa migliorare i criteri di tassazione di uno dei più vasti complessi industriali del nostro Paese, affidando lo strumento di accertamento e avviando a soluzioni ancora più lineari l'imposizione nel campo dei tessili e dei filati.

Inspirata a siffatti criteri è la modificazione dell'attuale sistema delle restituzioni di imposta di fabbricazione sui filati e rispettivi manufatti esportati, dato che, in base alle vigenti disposizioni, le restituzioni stesse non possono essere effettuate con la desiderata rapidità.

Gli articoli 2 e 3 del decreto dispongono che appunto la restituzione dell'imposta prevista, per i prodotti esportati, potrà essere operata, oltre che nei modi stabiliti dalle disposizioni in vigore, anche apportando una corrispondente diminuzione sulle rate d'imposta dovute da ciascun fabbricante.

L'articolo 4 detta le modalità da seguire da parte degli interessati per ottenere lo scarico dell'imposta per i prodotti esportati, nel modo anzidetto.

L'articolo 5 — tenuto presente che, sebbene il repertorio per la tariffa dei dazi doganali assimili i filati di pelo a quelli di lana, nella nuova tariffa doganale detti filati di pelo sono distintamente indicati sotto le voci 653, 655 e 656 — ad eliminare ogni dubbio, stabilisce espressamente che per i filati di peli fini, di peli grossolani o di crine (vergini, cascame o rige-

nerati) da soli o in quantità complessiva superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre rigenerate o non, è dovuta l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine nella stessa misura stabilita per i filati di lana all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940.

Dato poi che i filati di vetro, per essere classificati tra i filati di fibra artificiale a filamento continuo, dovrebbero scontare la imposta di fabbricazione nella misura stabilita per questi ultimi filati, e considerato che una siffatta misura appare eccessiva in rapporto alla natura dei filati di vetro, con l'articolo 6 si è ritenuto equo stabilire, per detti filati, apposite misure unitarie d'imposta.

Inoltre, per rendere ulteriormente agevole ai piccoli fabbricanti di filati, a carattere artigiano, l'osservanza delle norme previste per tali fabbricanti, è apparso equo apportare talune modificazioni alle disposizioni che in atto disciplinano la produzione di filati da parte di detti fabbricanti.

A tal fine con l'articolo 7 del decreto è stato ammesso che, ove i cennati fabbricanti sogliono lavorare saltuariamente nel corso dell'anno, per dette lavorazioni saltuarie essi possono presentare di volta in volta, almeno dieci giorni

prima dell'inizio di ogni lavorazione, apposita dichiarazione di lavoro.

Una siffatta disposizione agevolerà notevolmente le lavorazioni artigiane, potendo i fabbricanti interessati armonizzare nel quadro delle esigenze fiscali le loro attività industriali.

Con l'articolo 8 del provvedimento sono state dettate le modalità da seguire da parte degli Uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione per operare riscontri e controlli dei dati indicati dai fabbricanti nelle dichiarazioni di lavoro.

In ultimo con l'articolo 9 si è approvata una nuova precisazione per la più equa applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1951, n. 205, che prevede la riduzione proporzionale del canone annuo di abbonamento in caso di determinate inattività delle fabbriche.

Con questo provvedimento, preordinato come si è detto allo scopo di dare un migliore assetto alla complessa legislazione sui filati, l'Erario potrà conseguire un incremento di entrate di oltre 340 milioni nel campo dell'abbonamento e restringere, per il settore cotoniero, l'ammontare della restituzione dell'imposta sui prodotti espropriati realizzando una economia di mezzo miliardo all'incirca.

Di detto provvedimento si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117 concernente modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati.

## ALLEGATO.

*Decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 18 marzo 1952.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, istitutivo dell'imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale dei filati di cotone, di fiocco di fibra artificiale e di fiocco di canapa, da soli, o in mista intima tra loro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA :

## Art. 1.

Il disposto del numero 1) dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, e quello delle lettere *p*) e *q*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, sono sostituiti come segue, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto:

« La imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui filati costituiti dalle fibre tessili sotto indicate sono stabilite nelle seguenti misure:

per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

a)	fino a	12.000 metri	. . . . .	L.	20
b)	più di	12.000 fino a	16.000 metri	. . . . .	28
c)	»	»	16.000 »	»	44
d)	»	»	24.000 »	»	56
e)	»	»	30.000 »	»	75
f)	»	»	37.000 »	»	88
g)	»	»	44.000 »	»	130
h)	»	»	52.000 »	»	150
i)	»	»	61.000 »	»	200
l)	»	»	72.000 »	»	275
m)	»	»	88.000 »	»	350
n)	»	»	103.000 »	»	435
o)	»	»	122.000 »	»	525
p)	»	»	140.000 »	»	620

q) più di 163.000 fino a 180.000 metri . . . .L.	750
r) » » 180.000 » » 210.000 » . . . . .	1.100
s) » » 210.000 » » 244.000 » . . . . .	1.700
t) oltre 244.000 metri . . . . .	2.200

I filati di cui sopra sono classificati come tali anche se contengono lana rigenerata in quantità non superiore al cinque per cento.

#### Art. 2.

La restituzione d'imposta prevista, per i prodotti esportati, dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per le esportazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto potrà essere operata, oltre che nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, anche nel modo stabilito nei successivi articoli.

#### Art. 3.

Le somme d'imposta da restituire per esportazioni di prodotti effettuata dagli stessi fabbricanti di filati, saranno, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portate a discarico delle rate d'imposta dovute da ciascun fabbricante.

Allo stesso modo si potrà provvedere anche per le esportazioni effettuate da ditte non fabbricanti di filati nei casi in cui gli esportatori girino le bollette di esportazione a favore di un fabbricante di filati.

I discarichi di cui sopra dovranno essere controllati ed approvati direttamente dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico competente sotto la sua personale responsabilità.

#### Art. 4.

Al fine di ottenere, per i prodotti tessili esportati, ammessi alla restituzione dell'imposta pagata, lo scarico di imposta a norma del precedente articolo 3, i fabbricanti di filati debbono fare domanda all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione trovasi la fabbrica produttrice dei filati.

Alla domanda devono essere unite le apposite bollette di esportazione originali munite delle prescritte attestazioni degli agenti di finanza a norma delle disposizioni in vigore.

Gli esportatori potranno presentare la domanda di cui sopra anche per il tramite della Dogana attraverso la quale è avvenuta l'esportazione, e in tal caso la Dogana trasmette la domanda, corredata delle bollette di esportazione debitamente omologate all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicato nel primo comma del presente articolo per l'operazione di scarico dell'imposta.

Effettuata l'operazione di scarico la domanda e i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilità a giustificazione dello sgravio accordato.

## Art. 5.

Per i filati di peli fini, di peli grossolani o di crine (vergini, cascame o rigenerati) da soli o in quantità complessiva superiore al cinque per cento in mista intima con altre fibre rigenerate o non, è dovuta l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine nelle stesse misure stabilite per i filati di lana all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940.

## Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione del disposto con il numero 8 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, i filati di vetro a filamento continuo e discontinuo sono assoggettati al pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine nelle seguenti misure:

Per ogni chilogrammo di filato semplice di vetro, misurante:

a) fino a	6.000 metri	. . . . .	L.	32
b) più di	6.000 fino a	12.000 metri	. . . . .	48
c) » »	12.000 » »	23.000 »	. . . . .	60
d) » »	23.000 » »	46.000 »	. . . . .	80
e) » »	46.000 » »	91.000 »	. . . . .	112
f) » »	91.000 » »	151.000 »	. . . . .	140
g) » »	151.000 metri	. . . . .		168

Le suindicate misure unitarie d'imposta si applicano anche nei riguardi delle liquidazioni d'imposta tuttora pendenti riferentisi a prodotti fabbricati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 7.

Il disposto dell'articolo 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 427, modificato, nel primo e secondo comma, dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, è sostituito come segue:

« I fabbricanti, che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a lire 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

« Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore ai sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi ».

I fabbricanti, che sogliono lavorare saltuariamente nel corso dell'anno, per dette lavorazioni saltuarie possono essere ammessi a presentare di volta in volta, almeno dieci giorni prima dell'inizio di ogni lavoro

razione, apposta dichiarazione di lavoro, con a corredo la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta corrispondente al quantitativo complessivo dei filati, oggetto della dichiarazione, per ciascun titolo. In tal caso, in ogni mese solare, non può essere presentata più di una dichiarazione di lavoro, salva la facoltà di presentare la dichiarazione suppletiva ammessa dal penultimo comma del presente articolo.

La dichiarazione di lavoro di cui al presente articolo deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, la descrizione del macchinario con la precisazione delle unità produttive che saranno attivate nel periodo di lavorazione;

b) la qualità e quantità delle materie prime da lavorare;

c) il quantitativo di filati da produrre giornalmente, distintamente per titolo per ogni filatoio continuo o intermittente, con la indicazione dei rispettivi fusi impiegati e delle ore giornaliere di lavoro, che in ogni caso non possono essere inferiori ad un normale turno di otto ore di lavoro;

d) la produzione totale giornaliera di filati, sempre distintamente per titoli;

e) il quantitativo complessivo di filati da produrre, nel periodo di lavorazione dichiarato.

Nella dichiarazione di cui sopra il fabbricante deve inoltre obbligarsi a non superare il quantitativo di filati indicato nella dichiarazione stessa, senza aver prima presentato dichiarazione suppletiva di lavoro.

I quantitativi di filati indicati nella dichiarazione suppletiva devono essere prodotti in misura tale che la relativa imposta non superi il 50 per cento di quella corrispondente ai filati della lavorazione principale già dichiarata, fermo rimanendo tuttavia il limite massimo della produzione corrispondente all'imposta complessiva annua prevista dal primo comma del presente articolo.

#### Art. 8.

La regolarità delle dichiarazioni di lavoro di cui al precedente articolo 7 deve essere controllata, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, presso le fabbriche interessate, mediante riscontro del numero dei filatoi e dei rispettivi fusi attivi, nonché delle registrazioni e contabilità attinenti all'esercizio dell'industria, tenendo presente che, ai fini della liquidazione dell'imposta, la produzione tassabile non potrà essere inferiore a quella calcolata, in base alla produzione pro-fuso-ora accertata in apposito esperimento di lavorazione dagli Uffici tecnici in contraddittorio col fabbricante, per i filati dei singoli titoli prodotti.

#### Art. 9.

La riduzione proporzionale del canone prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per il caso che uno o più filatoi o macchine da filiera rimangano inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi, ove trattisi di

fabbriche che lavorano continuativamente per 24 ore giornaliere può essere consentita anche se la inattività venga iniziata in qualsiasi ora della giornata lavorativa purchè l'interruzione della lavorazione abbia una durata non inferiore a 72 ore consecutive.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1952.

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZOLI.